

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1541}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, DE LORENZO
GIOVANNI, SACCUCCI**

Presentata il 25 gennaio 1973

Provvedimenti per la sistemazione giuridico-amministrativa degli ufficiali della riserva di complemento già in servizio durante la guerra 1940-45, in attività alla data del 31 dicembre 1972 in qualità di richiamati o trattenuti, in virtù dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con diritto di pensione acquisito

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta presentata a favore degli ufficiali della riserva di complemento trattenuti mira a definire la posizione giuridico amministrativa di una categoria di personale delle forze armate, richiamato o trattenuto in servizio che da oltre 20 anni ininterrottamente dà il suo valido, disciplinato, fattivo contributo, concedendo quei benefici dei quali gode, già da lungo tempo, tutto il personale civile non di ruolo, senza per altro minimamente danneggiare gli ufficiali del servizio permanente o creare disarmonie che infirmino la disciplina del pubblico impiego e tanto meno sperequazioni nell'ambito degli ordinamenti militari.

La mancata buonuscita all'atto del suo collocamento in congedo è una dolorosa nota che a tutt'oggi incredibilmente, malgrado le numerose proposte presentate da vario tempo, non è stata ancora risolta.

È inconcepibile che una amministrazione statale non debba considerare nella stessa misura i propri dipendenti; per gli ufficiali in

argomento questo trattamento paritetico è ignorato.

La richiesta del trattenimento in servizio per un ulteriore periodo di anni 5, e comunque non oltre i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto, mira a dare ai predetti ufficiali, la possibilità di poter conseguire poco più del minimo di pensione, e soprattutto di poter riscattare in questi cinque anni, anche in parte i servizi resi in precedenza ai fini della buonuscita ENPAS.

Inoltre, la loro carriera già limitata al grado di tenente colonnello, ritardata per le lunghe pause che vi sono state nel dopoguerra in merito all'avanzamento del personale del servizio permanente e da non pochi condizionamenti nella posizione del complemento, ha visto per l'arresto subito con il collocamento nella riserva di complemento i medesimi fermi nello stesso grado anche più di 15 anni. Tale richiesta trova la sua ragione nel fatto che gli ufficiali della riserva di complemento non possono, in tempo di pace conseguire pro-

mozioni; che gli ufficiali della riserva di complemento hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra e che, quindi, solo in tempo di guerra possono essere promossi.

Attualmente si trovano in servizio, per esigenze particolari (controllori del traffico aereo) ufficiali della riserva di complemento. Come conseguenza logica devono poter essere promossi al pari degli ufficiali di complemento. È un atto di giustizia da compiere nei riguardi dei suddetti ufficiali concedendo loro una promozione al grado superiore.

I criteri inoltre che hanno portato alla esclusione di tale categoria di personale, dai benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 debbono essere rivisti, per una questione di carattere morale in considerazione che i meriti combattentistici degli esclusi non sono certo inferiori a quelli degli inclusi.

È fuori dubbio infatti, oltre ai meriti, che il servizio prestato in media da circa 20 anni

ininterrottamente, da detto personale trattenuto ai sensi delle leggi 28 marzo 1971 e 10 aprile 1954, n. 113, articoli 50 e 55, debba considerarsi continuativo.

È evidente, quindi, che per questi ufficiali viene applicata una procedura umiliante che certamente suona in contrasto con l'alto riconoscimento di capacità professionale, dedizione al servizio e rendimento che agli stessi è ampiamente riconosciuto dai propri superiori.

Onorevoli colleghi, la presente proposta è affidata alla vostra attenzione e alla vostra comprensione perché le legittime aspirazioni degli ufficiali della riserva di complemento siano accolte e sia una volta per sempre chiuso degnamente un capitolo che si trascina da molti anni senza adeguata soluzione. Saremo certi di aver compiuto un atto di giustizia come si conviene ad uno Stato di diritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con diritto a trattamento di quiescenza acquisita e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 ed in servizio alla data 1° gennaio 1972, quali trattenuti, permangono in detta posizione a domanda per un periodo di anni 5 a partire dall'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i limiti di età previsti per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 2.

Gli ufficiali di cui sopra e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, essere promossi senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Per essere valutati per l'avanzamento devono aver almeno 12 anni di anzianità di grado se capitani, 3 anni se maggiori.

ART. 3.

Sono estesi agli ufficiali di cui ai precedenti articoli, i benefici a favore dei combattenti previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824. Per gli stessi valgono le disposizioni contenute nell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti a norma del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini dell'indennità di buonuscita è concessa loro la possibilità di riscatto per i periodi di servizio comunque resi antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrata tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi.

ART. 5.

Nei confronti degli ufficiali della riserva di complemento sono utili al fine di pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

A detti ufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

I servizi civili di ruolo e non di ruolo resi dai predetti ufficiali sono valutabili ai fini degli aumenti biennali degli stipendi.

ART. 6.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo 1, collocati in congedo posteriormente alla data del 1° gennaio 1972 ma anteriormente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere, entro 90 giorni da quest'ultima data, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni contemplate negli articoli precedenti 2, 3, 4 e 5 e, qualora conservino i prescritti requisiti, vengono richiamati in servizio.

Ove il trattenimento o il richiamo non sia richiesto o non debba comunque aver luogo, nei confronti di detti ufficiali sono egualmente valide le disposizioni contemplate negli articoli che precedono delle presenti norme transitorie.

ART. 7.

All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato in 20 milioni circa, per l'esercizio finanziario in corso sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.